

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3479 del 17/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022, intestata a ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3623 del 17/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciassette GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022, intestata a ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Guglielmo Marconi n. 770. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli alla ditta richiedente con Prot. Com.le 18446 del 20/09/2022;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (ALLEGATO A);
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ALLEGATO B);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ALLEGATO C e Tavola Unica);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ALLEGATO D e Tavola Unica);
- Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali (ALLEGATO E e Tavola Unica);
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 (ALLEGATO F).

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Visto che in data 24/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/55071 del 24/03/2025 inerente all'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5);

Dato atto che con PEC del 26/03/2025 avente PG/2025/0056949 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/0089673 del 15/05/2025 sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 09/06/2025 è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita al PG/2025/106892 del 13/06/2025;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. " acquisite in data 17/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 07/05/2025, la Società ANTONELLI EDILIZIA S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Guglielmo Marconi n. 770. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli alla ditta richiedente con Prot. Com.le 18446 del 20/09/2022, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,

- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Guglielmo Marconi n. 770. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli alla ditta richiedente con Prot. Com.le 18446 del 20/09/2022, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. DET-AMB-2370 del 11/05/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Società Antonelli Edilizia S.r.l. è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e per l'attività di recupero R13 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2022-2370 del 11/05/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/09/2022 Prot. Com.le n. 18446), per l'impianto in Comune di Forlimpopoli (FC), via Pisacane n. 190 loc. Case Lago;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, che prevede:

- la rinuncia all'attività R5 per il codice EER 170802 sul quale verrà svolta esclusivamente attività R13,
- una redistribuzione dei quantitativi di stoccaggio istantaneo e di stoccaggio annuo dei rifiuti autorizzati della tipologia 7.1 che verranno gestiti in R13-R5 (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904), mantenendo i quantitativi complessivi dei rifiuti messi in riserva R13 invariati rispetto a quanto già oggetto di gestione.
- una riduzione dei quantitativi totali recuperati in R5 rispetto a quanto precedentemente autorizzato,
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "2.1 - Planimetria gestione rifiuti", datata marzo 2025 e acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/106892 del 13/06/2025, e l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto";*

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative e non comportando altre modifiche oltre a tale recepimento;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)",* pertanto non necessita di

essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Dato atto che l'attività di recupero non è ancora stata avviata e che pertanto è necessario mantenere la prescrizione per la quale l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti possa avvenire esclusivamente a seguito dell'ottenimento dell'agibilità secondo quanto previsto dalla normativa edilizia;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto, potrà essere completo solo dopo la conclusione dei lavori e pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata all'avverarsi delle condizioni previste dalla prescrizione lett. b) sotto riportata;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 23110 del 30.11.2021 e s.m.i..

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG/2025/106892 del 13/06/2025, denominato "2.1 - Planimetria gestione rifiuti", datata marzo 2025, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 03786060404), con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Via Guglielmo Marconi n. 770, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli – Via Pisacane n. 190**, loc. Case Lago;
- b) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata dalla ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.** **solo successivamente** all'ottemperanza da parte della ditta alle seguenti condizioni:
 - completamento delle pratiche edilizie necessarie per la realizzazione dell'impianto e presentazione al Comune di Forlimpopoli della **Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** ai sensi della L.R. 15/2013;
 - **presentazione** ad Arpae SAC di Forlì-Cesena **di idonea documentazione** attestante il rispetto della condizione sopra indicata e **della comunicazione di messa in esercizio**

prevista dalla autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli – Via Pisacane n. 190**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	Operazioni di recupero consentite	Stoccaggi o istantaneo (t)	Stoccaggi o annuo (t)	Recupero annuo (t)	Caratteristiche end of waste
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	170101, 170102, 170103, 170107, 170904	R13-R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	1.680	12.900	12.900	Aggregato recuperato conforme a D.M. 127/24
	170802	R13	20	100	-	-
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13	250	1.000	-	-
Totale (t)			1.950	14.000	12.900	

L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

- d) Il materiale derivante dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 sopra riportati cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del **D.M. 127/24**. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, e in particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.

- f) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.